

## INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE .....	3
3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE .....	3
4. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	5
5. USO DEL MARCHIO e DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .....	6
6. RECLAMI ALL'ORGANIZZAZIONE CLIENTE .....	7

Convalida      Direzione Generale:      *Ing. Rodolfo Trippodo* \_\_\_\_\_

Approvazione:      Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo:      *Ing. Gianni Rigamonti* \_\_\_\_\_

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

## 2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

UNI EN ISO 22005:2008 "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione".

## 3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

### 3.1 Analisi della documentazione

Viene effettuata presso CERMET, salvo diverso accordo tra le parti.

L'Organizzazione deve rendere disponibile la seguente documentazione che sarà sottoposta ad analisi documentale:

- documentazione che descrive come l'Organizzazione intende soddisfare i requisiti essenziali;
- documentazione che descrive il campo di applicazione della certificazione e riporta adeguate informazioni circa gli obiettivi, la profondità, l'estensione, gli elementi caratterizzanti e l'unità minima rintracciabile del Sistema oggetto della certificazione.
- documentazione che descrivere il sistema di rintracciabilità applicato (es. Manuale, Disciplinare di produzione, ecc); tale documentazione deve riportare o fare riferimento alle procedure richieste dalla norma e deve includere almeno:
  1. una descrizione delle fasi rilevanti della filiera
  2. una descrizione delle responsabilità per la gestione dei dati della rintracciabilità
  3. la definizione dei tempi di conservazione dei documenti

CERMET può richiedere ulteriori documenti per la effettuazione della analisi documentale (es. documenti di registrazione).

In base al risultato dell'analisi documentale, prima di poter procedere alle attività successive, il cliente è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche o integrazioni. CERMET può richiedere i documenti modificati, da sottoporre ad una nuova analisi, prima di procedere alle attività successive.

Il cliente deve rendere disponibile tale documentazione su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con CERMET e durante le attività di valutazione.

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una pre-verifica (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza del sistema di rintracciabilità, rispetto alla norma di riferimento, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono sottoposti ad analisi per il rilascio della certificazione.

### 3.2 Verifiche Ispettive

Nel caso di rintracciabilità di filiera, le Verifiche Ispettive di seguito descritte verranno effettuate presso l'Organizzazione cliente (capo-filiera) e presso un campione di organizzazioni aderenti agli accordi di filiera (fornitori dell'Organizzazione o clienti), secondo il programma delle attività di valutazione della conformità disposto da CERMET (cfr. DSC 05 contratto di valutazione della conformità § 4).

L'Organizzazione richiedente deve:

- garantire che le Organizzazioni coinvolte nella filiera siano disponibili ad accettare verifiche ispettive da parte di CERMET
- impegnarsi a mantenere costantemente aggiornato l'elenco delle aziende appartenenti alla filiera.

L'Organizzazione verificata deve fornire evidenza, durante le attività di verifica ispettiva, di avere la capacità di identificare e tenere sotto controllo almeno i seguenti "parametri critici", attraverso tutte le fasi della filiera coperte dal sistema di rintracciabilità:

- per le industrie agro-alimentari: i punti critici di controllo (relativamente alle sostanze utilizzate e tecnologie impiegate);
- per il settore primario animale: i parametri concernenti l'alimentazione ed i trattamenti sanitari (relativamente ai mangimi impiegati ed agli animali destinati alla produzione alimentare);
- per il settore primario vegetale: i contenuti dei "quaderni di campagna".

Eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/ vegetali) devono rivestire assolutamente carattere eccezionale e sono consentite, previa autorizzazione da parte di CERMET, solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera.

Nel caso di rintracciabilità aziendale, le verifiche verranno effettuate presso la singola Organizzazione.

Durante le attività di verifica ispettiva, Cermet effettuerà attività di prova sui prodotti oggetto di certificazione, consistenti in un campionamento del prodotto e in una successiva verifica della rintracciabilità dei suoi componenti (ad esempio attraverso lettura di codici, bilancio di massa, ecc). Tale attività potrà essere effettuata presso le sedi dell'Organizzazione, presso i magazzini di stoccaggio dei prodotti oggetto di certificazione, o presso i centri di distribuzione del prodotto.

### 3.2.1 Verifica ispettiva per la Certificazione (VIC)

Viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti e siti oggetto del presente contratto.

Nella fase iniziale della verifica, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati in analisi documentale. La mancata risoluzione di eventuali non conformità maggiori, costituisce elemento vincolante per la prosecuzione dell'iter e non consente pertanto il rilascio della certificazione. Eventuali non conformità minori non risolte, vengono riportate come tali nel rapporto della verifica ispettiva.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto della verifica ispettiva, che il cliente sottoscrive.

Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità maggiori. Inoltre prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla Verifica di certificazione; in caso contrario si renderà necessaria una intera rivalutazione del sistema di rintracciabilità nella filiera.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

CERMET si riserva di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima riemissione. Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

### 3.2.2 Verifiche Ispettive di Sorveglianza (VIS)

Le Verifiche Ispettive di Sorveglianza, sono effettuate entro e non oltre i 12 mesi dalla verifica precedente<sup>1</sup>. Esse vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Nel corso delle verifiche di sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto della verifica ispettiva, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, l'Organizzazione cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni divergenza e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare le cause che le hanno generate e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

Per tutte le eventuali non conformità maggiori l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. A seguito di conferma del rapporto, qualora l'Organizzazione non sia in grado di dimostrare la risoluzione immediata delle non conformità maggiori, secondo modalità di valutazione stabilite da CERMET (tramite una verifica presso l'Organizzazione o, quando possibile, attraverso evidenze documentali), la certificazione viene sospesa (rif. § 4) o nei casi più gravi CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

CERMET si riserva di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

### 3.2.3 Verifica Ispettiva di Rinnovo (VIR)

Entro il terzo anno dalla Verifica Ispettiva di Certificazione, CERMET esegue una verifica ispettiva orientata al riesame generale del Sistema di Rintracciabilità, anche per quanto concerne gli aspetti documentali e l'analisi della sua efficacia. A tal fine la verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti oggetto del presente contratto. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Dopo la VIR, al ricevimento del rapporto di verifica e in seguito alla relativa analisi, CERMET confermerà al cliente il risultato della verifica ispettiva e comunicherà le azioni successive. In questa fase CERMET può richiedere al cliente eventuali integrazioni o modifiche rispetto ai contenuti del report rilasciato dal Gruppo di Valutazione.

La gestione dei risultati della verifica avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 3.2.2.

Non è consentito lo slittamento della data della verifica di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato. A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità triennale del certificato di prodotto.

## 4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

- La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di:
  - 1.mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali,
  - 2.mancato rispetto dei requisiti essenziali,
  - 3.mancato rispetto delle condizioni economiche concordate con CERMET,
  - 4.non conformità maggiori rilevate durante le attività di valutazione,
  - 5.variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione del CERMET
  - 6.cessazione dell'immissione sul mercato del prodotto certificato; in tale caso l'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a CERMET le giacenze di prodotto con il marchio CERMET ed attendere disposizioni in merito;

<sup>1</sup>La data della prima VIS (cioè la verifica di sorveglianza che segue la VIC) non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno della VIC

Il periodo di sospensione non può durare oltre un anno, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle organizzazioni con prodotto certificato.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta la riemissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e viene cancellata dall'albo delle organizzazioni certificate.

In caso di riduzione o di revoca, l'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a CERMET le giacenze di prodotto con il marchio CERMET per le quali la certificazione non è più valida e attendere disposizioni in merito.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione agli enti di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

## 5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il cliente con prodotto certificato da CERMET può utilizzare il Marchio di certificazione CERMET presentato in una delle due versioni nelle figure 1 o 2. Il marchio è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato).

Nel caso di utilizzo del marchio di figura 2, il marchio dell'Organismo di Accreditamento verrà inviato da CERMET nel formato in vigore. I due marchi (marchio CERMET e marchio dell'Organismo di accreditamento) devono essere adiacenti, la figura 2 mostra un esempio di applicazione.



Fig. 1



Fig. 2

Le regole a seguire, da applicare per l'utilizzo del marchio di prodotto certificato CERMET, hanno lo scopo di garantire trasparenza e correttezza di informazione al consumatore/utilizzatore finale, rispetto a quelle che sono le caratteristiche oggetto di certificazione:

- ♦ il marchio può essere apposto direttamente su ciascuna unità di prodotto. Nei casi in cui le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono, il marchio può essere applicato sul più piccolo involucro utilizzato per la messa in commercio della singola unità di prodotto.
- ♦ deve essere riportato unitamente alla/alle norme rispetto alle quali il prodotto è stato certificato (la norma deve essere citata con l'anno di edizione). Il cliente può utilizzare il marchio CERMET in riferimento a una o più norme contemporaneamente, purché il prodotto sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate;
- ♦ il marchio può essere riportato su documenti, etichette o imballaggi a patto che venga indicato anche il nome del prodotto certificato (o la denominazione);
- ♦ deve essere utilizzato in modo tale da garantire una chiara distinzione tra il prodotto certificato e altri eventuali prodotti non coperti da certificazione.
- ♦ deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione di prodotto non sia attribuibile a requisiti essenziali differenti da quelli per quali è stata effettuata la valutazione, ad esempio la certificazione di prodotto non deve essere utilizzata in modo da essere scambiata per una certificazione di sistema di gestione (tale distinzione deve essere chiaramente espressa sui propri cataloghi o listini, sui propri documenti commerciali, sui prodotti certificati o imballaggi degli stessi);

- ◆ deve essere utilizzato soltanto in riferimento al/ai prodotto/i oggetto della certificazione concessa;
- ◆ può essere ingrandito o ridotto, purché risultino sempre leggibili numeri e lettere in esso riportati;
- ◆ se riportato su sistemi di trasporto o movimentazione, deve essere posto in modo tale da rispettare le regole sopra indicate;

Oltre alle indicazioni sopra esposte, CERMET può richiedere ulteriori prescrizioni per l'utilizzo del marchio (che dipenderanno da fattori quali ad esempio: dimensioni del prodotto e del suo imballo), esse vengono specificate all'interno della licenza d'uso del marchio, rilasciata all'Organizzazione insieme al certificato.

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore).

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi).

Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.

## **6. RECLAMI ALL'ORGANIZZAZIONE CLIENTE**

L'Organizzazione deve mantenere a disposizione di CERMET, una registrazione di tutti i reclami che riceve, relativi alla conformità dei prodotti certificati, deve inoltre adottare e documentare opportune azioni correttive, a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti oggetto di certificazione.